

WHISTLEBLOWING

Segnalazione attività illecite o fraudolente ai sensi del D.lgs. 24/2023

Il Decreto Legislativo n. 24/2023 tutela i soggetti che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo.

Con il termine whistleblowing s'intende, quindi, la segnalazione di un illecito o di un'irregolarità del quale il segnalante è venuto a conoscenza all'interno del contesto lavorativo.

COSA SI PUÒ SEGNALARE?

Non esiste una lista tassativa dei potenziali illeciti che si possono segnalare. In linea generale i fatti e/o i comportamenti segnalati devono avere la potenzialità di minare l'integrità e l'etica aziendale, **devono essere di interesse generale e non individuale**. Essi potranno essere anomalie, **potenziali irregolarità o potenziali reati posti in essere sia nell'interesse che a danno dell'Azienda**. Il segnalante ne deve essere venuto a conoscenza nell'ambito del suo contesto lavorativo.

Si possono, quindi, segnalare:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (anche detto "Modello 231");
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali, atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari o che riguardano il mercato interno.

Non vanno segnalate, tramite il canale messo a disposizione della società, questioni di carattere personale, o relative alla disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi.

Sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

CHI PUÒ EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE?

L'art. 3 del D.lgs n. 24/2023, menziona espressamente tutti i soggetti che possono effettuare una segnalazione:

- Lavoratori subordinati;
- Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso la società;
- Lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- Collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso la società;
- Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- Azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

COME EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE?

Canale interno di segnalazione

È stato attivato un canale di ricezione e gestione delle segnalazioni in formato scritto ([web form](#) e *protocollo cartaceo*) che garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La segnalazione va indirizzata all'ufficio del Responsabile del canale di segnalazione, **imbucata nell'apposita cassetta dedicata e presente in azienda c.da Salinella SP188 km 45,500**

Al fine ed in vista della protocollazione riservata della segnalazione a cura del gestore del canale la segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse:

1. la prima busta deve contenere i dati identificativi del segnalante (unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento);
2. la seconda busta deve contenere il testo della segnalazione
3. entrambe le buste devono essere inserite in una terza busta chiusa recante, all'esterno, la dicitura **“riservata al gestore della segnalazione”**.

La seguente procedura è volta a separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione.

La segnalazione è poi oggetto di protocollazione riservata, mediante autonomo registro, da parte del gestore.

Se la segnalazione è ricevuta da un soggetto diverso dal responsabile del canale deve essere tempestivamente inoltrata, a cura del ricevente e nel rispetto delle garanzie di riservatezza, al Responsabile del canale di segnalazione al quale è affidata la sua protocollazione in via riservata e la tenuta del relativo registro.

La società mette a disposizione, nelle sedi lavorative, l'informativa sulle modalità per effettuare la segnalazione ed un modulo denominato “SCHEMA PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (c.d. whistleblower)”, con il quale il segnalante può effettuare più agevolmente la segnalazione compilando i campi richiesti

La segnalazione potrà essere effettuata inviando una mail al seguente indirizzo whistleblowing@cantineermes.it dedicato tramite la [piattaforma web apposita](#).

In entrambi i casi l'accesso è riservato al responsabile del canale, e l'identità del segnalante sarà conosciuta solo dal Responsabile del canale di segnalazione che ne garantirà la riservatezza, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per legge.

Tali modalità permettono all'ufficio del Responsabile del canale di segnalazione, qualora il segnalante indichi i propri recapiti, di comunicare con lo stesso al fine di istruire al meglio la segnalazione.

Segnalazione anonima

Le segnalazioni “anonime”, effettuate senza identificazione del whistleblower/segnalante, verranno archiviate quali “segnalazioni anonime” e saranno oggetto di istruttoria purché **adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari**, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

Qualora il segnalante anonimo dovesse palesare la sua identità otterrà le tutele previste da D.lgs 24/2023.

Sono considerate anonime le segnalazioni che sono trasmesse a mezzo e-mail o segnalazione cartacea non indicando alcun dato personale utile a ricondurre la segnalazione all'identità del segnalante.

Segnalazione esterna e pubblica

Il segnalante può utilizzare il canale esterno effettuando la segnalazione all'autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), **solo qualora ricorrano le seguenti condizioni:**

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

La persona segnalante che effettua una **divulgazione pubblica** beneficia della protezione prevista dal presente decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste e non è stato dato riscontro nei termini previsti;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

CHI È IL RESPONSABILE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE?

La segnalazione verrà ricevuta dall'Ufficio del responsabile del canale di Segnalazione di CANTINE ERMES che aprirà un'indagine interna per accertare i fatti oggetto della segnalazione. Le segnalazioni devono essere, quindi, il più possibile circostanziate e devono offrire il maggior numero di elementi al fine di permettere agli organi deputati di effettuare le verifiche necessarie.

Il responsabile del canale di segnalazione:

- rilascerà al segnalante apposito avviso di ricevimento, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione;
- manterrà le interlocuzioni con il segnalante e richiederà a quest'ultimo, se necessario, integrazioni;
- darà diligente seguito alla segnalazione;
- fornirà riscontro della segnalazione al segnalante entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Per maggiori informazioni, approfondimenti, documenti o altro il responsabile del canale di segnalazione **potrebbe contattare il segnalante**, qualora questi inserisca i suoi recapiti, sempre nel rispetto della riservatezza a garanzia di un'efficace gestione della procedura.

Compatibilmente con le esigenze di confidenzialità delle indagini interne e del loro esito, il segnalante, verrà tenuto aggiornato sul corso della procedura.

TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE

Il segnalante che ha effettuato delle segnalazioni in buona fede, fuori dai casi di diffamazione e calunnia, è **tutelato da qualunque atto ritorsivo**. Infatti vige il principio di nullità degli atti ritorsivi eventualmente subiti in violazione di tale divieto.

CANTINE ERMES è il titolare del trattamento dei dati personali conferiti dal segnalante.